


LA PREVIDENTE **LP** **ASSICURAZIONI**_{s.p.a.}
dalla parte dell'Assicurato



RESPONSABILITA'
CIVILE.
RISCHI DIVERSI.

Condizioni di assicurazione

Condizioni Generali di Assicurazione

Definizioni

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

La garanzia o il complesso delle garanzie previste in polizza.

Contraente

Il soggetto che stipula la polizza.

Indennizzo - Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Polizza

Il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

La Previdente Assicurazioni spa.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché l'eventuale cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio siano stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, anche in caso di sostituzione di precedente polizza.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio alle scadenze stabilite, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società ad esigere, ai sensi dell'art. 1901 C.C., i premi scaduti e quelli successivi.

Art. 3 Periodo di assicurazione e proroga del contratto

Fermo restando la durata del contratto indicata sul frontespizio di polizza, il periodo di assicurazione cui la legge od il contratto stesso fa riferimento, si intende stabilito in un anno.

In mancanza di disdetta, da comunicarsi mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto di assicurazione si intende prorogato per un anno e così successivamente.

Art. 4 Modifiche del contratto

Le eventuali modifiche del contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare la cessazione dell'assicurazione ed, in caso di sinistro, la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1898 Cod. Civ.).

Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 10 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 Obblighi in caso di sinistro

I sinistri debbono essere denunciati alla Società per iscritto entro il termine di tre giorni.

Art. 12 Gestione delle vertenze

La Società assume, sino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile o penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato medesimo.

La stessa Società garantisce comunque la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale a cui si riferisce la pretesa risarcitoria azionata.

Ma qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici da essa non designati né di multe, ammende o spese di giustizia penale.

Art. 13 Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).



Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile rischi diversi

Art. 14 Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi (RCT)

La Società si obbliga - nei limiti dei massimali pattuiti - a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B) Assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)

La Società si obbliga - nei limiti dei massimali pattuiti - a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore all'11% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O.

vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12/6/1984 n. 222.

Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L., i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

Art. 15 Estensioni di garanzia

L'assicurazione è altresì operante per i danni derivanti da:

- a) proprietà ed uso di:
 - mezzi di trasporto non a motore;
 - macchine anche semoventi, impianti speciali e mezzi di sollevamento in genere.

Sono comunque esclusi i danni alle persone trasportate;

- b) proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati;
- c) servizi di vigilanza e/o guardia nell'ambito dell'azienda a mezzo di guardiani anche armati;
- d) proprietà di cani da guardia;
- e) servizio di pronto soccorso e/o medico prestato da personale in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
- f) partecipazione dell'Assicurato a fiere, mostre ed esposizioni, compreso il rischio derivante dall'allestimento e smontaggio degli stands;

g) organizzazione di gite aziendali, meetings, stages, corsi di formazione e quant'altro di simile, con esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto e quelli imputabili al vettore;

- h) esercizio di mense e spacci aziendali; uso di macchine distributrici di cibi e bevande;
- i) proprietà ed uso di serbatoi e relativi contenuti; colonnine di distribuzione del carburante per uso dell'Assicurato; cabine di trasformazione di energia elettrica esistenti nell'ambito dell'azienda;
- l) generi somministrati o smerciati durante il periodo di validità della garanzia esclusi quelli dovuti a vizio d'origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria, venduti o somministrati nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio d'origine del prodotto.

L'assicurazione riguarda i danni verificatisi non oltre la data di scadenza della polizza ed il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno

assicurativo;

m) operazioni di consegna a domicilio, prelievo e rifornimento merce, con installazione presso terzi delle cose vendute.

n) organizzazione a scopo dimostrativo, di visite guidate nell'ambito dello stabilimento.

Art. 16 Ricorso Terzi da incendio e ambito lavori

L'assicurazione comprende i danni:

- a) a cose altrui derivanti da incendio, con esclusione dei danni a beni di terzi in consegna o custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo;
- b) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori eseguiti presso terzi, che per natura, volume o peso non possono essere rimosse agevolmente.

Tali garanzie sono prestate nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose, ma comunque con un massimo risarcimento per ogni sinistro e per periodo assicurativo di lire 100milioni con uno scoperto per ogni sinistro a carico dell'Assicurato del 10% e con il minimo di lire 200mila.

Art. 17 Danni da interruzione o sospensione di attività

L'assicurazione comprende i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa garanzia è prestata per un massimo di risarcimento per sinistro e per periodo assicurativo di lire 50milioni con uno scoperto per ogni sinistro a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di lire 200mila.

Art. 18 Danni a mezzi sotto carico o scarico

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, con esclusione dei danni alle cose caricate dall'Assicurato sui mezzi stessi.

Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di lire 200mila per sinistro.

Art. 19 **Danni a condutture e impianti sotterranei**

L'assicurazione comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.

Questa garanzia è prestata per un massimo risarcimento di L. 20milioni per sinistro e L. 100milioni per periodo assicurativo, con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% col minimo di L. 300mila.

Art. 20 **Segnaletica mancante o insufficiente**

L'assicurazione comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale o di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

Art. 21 **Responsabilità personale dei dipendenti**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente da loro cagionati a terzi - escluso il datore di lavoro - o ad altri dipendenti, nello svolgimento delle mansioni contrattuali.

Relativamente a tale estensione di garanzia, sempre nei limiti dei rispettivi massimali pattuiti in polizza, la Società risponde:

- per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi in generale, nei termini ed alle condizioni di cui alla lettera A) dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- per quanto riguarda i danni cagionati ad altri prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, nei termini ed alle condizioni di cui alla lettera B) dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 22 **Committenza veicoli**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi in occasione di lavoro da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida, di autovetture, veicoli uso promiscuo ed autocarri fino a 15 qli di peso complessivo a pieno carico, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati

al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

Art. 23 **Proprietà e conduzione di fabbricati**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati, con i relativi impianti fissi compresi ascensori e montacarichi, ove si svolge l'attività descritta in polizza.

Per quanto riguarda la manutenzione, la garanzia è efficace sia per quella ordinaria che straordinaria, ma per quest'ultima resta limitata alla responsabilità dell'Assicurato quale committente.

La garanzia non comprende i danni derivanti da:

- spargimenti d'acqua o rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture nel qual caso il risarcimento verrà corrisposto con una franchigia fissa a carico dell'Assicurato di lire 100mila;
- umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.

Art. 24 **Danni ad autoveicoli e motoveicoli**

L'assicurazione comprende i danni cagionati ad autoveicoli e motoveicoli di terzi e/o dei dipendenti dell'Assicurato, posteggiati negli spazi di pertinenza dell'azienda, esclusi i danni da incendio, furto e quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa a carico dell'Assicurato di lire 100mila.

Art. 25 **Danni cagionati dai sub-appaltatori**

L'assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo possa ricadere sull'Assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte sub-appaltatrici mentre eseguono lavori nei cantieri dell'Assicurato stesso, ed alla condizione che la percentuale dei lavori ceduti in sub-appalto non sia superiore al 30% del valore globale di ogni appalto.

Art. 26 **Persone non considerate "terzi"**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente e residente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza, anche di fatto, con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 27 **Persone considerate "terzi"**

Sono comunque considerati "terzi":

- a) i professionisti, agenti e rappresentanti, di cui l'Assicurato si avvalga in ordine alle attività svolte anche nell'eventualità di una loro occasionale partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione;
- b) i titolari ed i dipendenti di ditte che possano prender parte a lavori connessi all'attività assicurata o formanti oggetto dell'assicurazione;
- c) i dipendenti di ditte o enti incaricati di svolgere accertamenti, controlli e/o servizi in genere.
- d) i sub-appaltatori e loro dipendenti semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali, alla condizione che la percentuale dei lavori ceduti in sub-appalto non sia superiore al 30% del valore globale di ogni opera in appalto;
- e) i dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL ai sensi del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, che subiscano lesioni in occasione di lavoro o di servizio.

Art. 28 **Esclusioni**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- c) da impiego di veicoli a motore

macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

d) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, alle cose rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate dall'Assicurato;

e) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti;

f) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si esplicano i lavori;

g) cagionati da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell'esecuzione dei lavori nonchè i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;

h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato della cui opera questi si avvalgano nell'esercizio della propria attività;

i) da detenzione o impiego di esplosivi;

l) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati;

m) provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere.

Art. 29 Rischi atomici e danni all'ambiente

Sono esclusi dalla assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Limitatamente all'assicurazione R.C.T. sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, di terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di

quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Art. 30 Pluralità di assicurati

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, i massimali previsti in polizza rappresentano il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società.

Art. 31 Regolazione del premio

Se il premio di polizza è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, in proporzione alle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo stabilito.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o del periodo di minor durata, l'Assicurato deve comunicare alla Società i dati definitivi delle predette variazioni.

Le differenze, attive o passive, del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 15 giorni dalla data di comunicazione dell'atto di regolazione.

Se l'Assicurato non effettua - nei termini prescritti - la comunicazione dei dati anzidetti, o il pagamento della differenza dovuta, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi anche se ha corrisposto i premi provvisori successivi al periodo assicurativo a cui si riferisce la mancata regolazione, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del premio.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il premio consuntivo risulti superiore del 30% rispetto a quello dovuto in via anticipata, quest'ultimo verrà rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione.

Il nuovo importo sarà pari al 90% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli; l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesti.

Art. 32 Indicizzazione

(Valido solo se ne è stato previsto il richiamo nel frontespizio di polizza)

Alla polizza è assegnato come riferimento iniziale "l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" del mese di settembre dell'anno solare antecedente la data di effetto della polizza stessa e di conseguenza:

a) se fra l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente la scadenza di una rata annua e l'indice di riferimento iniziale si è verificata una variazione, i massimali, le somme assicurate, i limiti di indennizzo espressi in cifra assoluta ed i premi vengono aumentati o ridotti in eguale misura, a partire dalla scadenza stessa;

b) qualora, in conseguenza della variazione dell'indice, le somme assicurate ed il premio abbiano superato il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà in facoltà delle Parti rinunciare ad ogni adeguamento successivo dandone comunicazione con lettera raccomandata da inviare entro tre mesi dalla scadenza della rata di premio che ha determinato l'ultimo adeguamento.

Le somme assicurate ed il premio rimarranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento intervenuto.

Non sono soggetti ad adeguamento le franchigie espresse in cifra assoluta nonchè i minimi ed i massimi di scoperto.

Art. 33 Estensione territoriale

● L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti gli Stati europei.

● L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.